

Oggetto: Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Decreto ministeriale 27 marzo 2025.

Sulla *Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2025* è stato pubblicato il **decreto del Ministero della Salute 27 marzo 2025** che stabilisce modalità di attuazione della legge n. 376 del 2000 concernente la **"Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"**, e che abrogano e sostituiscono integralmente le disposizioni di cui al decreto 19 maggio 2005.

Tale decreto trova applicazione in riferimento alle **preparazioni galeniche contenenti i principi attivi inclusi nella lista** di cui al **decreto 13 aprile 2005 del Ministero della Salute** e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, viene confermato che l'**etichettatura delle preparazioni galeniche officinali e magistrali contenenti i principi attivi inclusi nella lista** di cui al decreto 13 aprile 2005 del Ministero della Salute e successive modificazioni ed integrazioni deve riportare la frase:

**"Per chi svolge attività sportiva:
l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e
può determinare comunque positività ai test anti-doping.**

Inoltre, si conferma che i medicinali preparati in farmacia **per uso topico**, ivi compresi quelli per uso **dermatologico**, oculistico, **rinologico**, odontostomatologico, contenenti principi attivi, appartenenti alle classi **S5 – Diuretici** e agenti mascheranti – e **S6 – stimolanti** di cui al decreto 13 aprile 2005 e successive modificazioni e integrazioni devono riportare **sull'etichettatura la frase:**

**"Attenzione per chi svolge attività sportive:
il prodotto contiene sostanze vietate per doping.**

È vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte".

Con l'entrata in vigore del decreto in commento - diversamente da quanto previsto dal decreto 19 maggio 2005 e successive modificazioni - tali preparazioni devono essere prescritte con la **ricetta non ripetibile**.

Alla luce di tale modifica, **per tutte le preparazioni magistrali e officinali, per qualsiasi via di somministrazione,**

è richiesta

**ricetta non ripetibile
(RNR).**